

Milano, 2 luglio 2018

Comunicazione ai sensi dell'art. 102, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, e dell'art. 37 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, relativo all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da A2A S.p.A. e Lario Reti Holding S.p.A. sulle azioni di ACSM AGAM S.p.A. (il "Comunicato")

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato (il "TUF"), e dell'art. 37 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"), A2A S.p.A. ("A2A") e Lario Reti Holding S.p.A. ("LRH") (A2A e LRH, di seguito, gli "Offerenti") con la presente comunicano che, in data 2 luglio 2018, si sono verificati i presupposti giuridici per la promozione, da parte degli Offerenti, di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l'"Offerta"), ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 1, del TUF.

L'Offerta riguarda la totalità delle azioni ordinarie di ACSM AGAM S.p.A. ("ACSM-AGAM" o l'"Emittente"), società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), dedotte le azioni ordinarie di ACSM-AGAM detenute, direttamente o indirettamente, dagli Offerenti e le Persone che Agiscono di Concerto (come di seguito definite), alla data del presente Comunicato.

Si precisa, che oltre ad A2A e LRH, sono, altresì, da considerarsi come persone che agiscono di concerto con gli Offerenti ai sensi dell'articolo 101-bis, comma 4-bis, lett. a), del TUF, il Comune di Como, il Comune di Monza, il Comune di Sondrio e il Comune di Varese (le "Persone che Agiscono di Concerto" o i "Comuni"), in quanto aderenti al Patto Parasociale (come di seguito definito).

In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Quadro (come infra definito), l'obbligo solidale di promuovere l'Offerta gravante sugli Offerenti e sulle Persone che Agiscono di Concerto, ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF, sarà adempiuto dagli Offerenti. Pertanto, gli Offerenti saranno i soli soggetti a rendersi acquirenti delle Azioni oggetto dell'Offerta, portate in adesione alla stessa, e ad assumere obblighi e responsabilità connessi. Gli Offerenti, sempre ai sensi di quanto previsto nell'Accordo Quadro (come infra definito), saranno inoltre i soggetti tenuti ad adempiere all'eventuale obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1, del TUF, descritto nel successivo paragrafo 3.2.

In particolare, alla data del presente Comunicato, gli Offerenti e le Persone che Agiscono di Concerto detengono direttamente n. 171.078.926 azioni, pari al 86,69% del capitale sociale di ACSM-AGAM. Tali azioni non sono oggetto dell'Offerta. Si precisa che l'Emittente, alla data del presente comunicato, non detiene azioni proprie.

L'Offerta, pertanto, ha ad oggetto complessivamente n. 26.264.879 azioni ordinarie, pari al 13,31% del capitale sociale dell'Emittente (le "Azioni"), con godimento regolare e interamente liberate.

Ai sensi dell'Accordo Quadro (come infra definito), A2A acquisterà il 73,41% delle Azioni portate in adesione all'Offerta e LRH acquisterà il 26,59% delle Azioni portate in adesione all'Offerta e quindi, in caso di adesioni relativamente a tutte le Azioni, A2A sarà esposta ad un esborso per massimi Euro 47.624.187,75 (quarantasettemilioniseicentoventiquattromilacentoottantasette/75), mentre LRH sarà esposta ad un esborso per massimi Euro 17.250.063,38 (diciassettemilioniduecentocinquantamilasessantatre/38).

A seguire, si riassumono brevemente i principali termini e gli elementi essenziali dell'Offerta.

Il documento di Offerta (il "**Documento di Offerta**") che sarà depositato presso la CONSOB entro 20 giorni dalla data odierna, sarà pubblicato al termine dell'istruttoria da parte della CONSOB, ai sensi dell'art. 102, comma 4, del TUF. In attesa della pubblicazione del Documento di Offerta, si faccia riferimento a questo Comunicato, pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.acsm-agam.it) per qualsiasi informazione riguardante le principali condizioni dell'Offerta.

1. PRESUPPOSTI GIURIDICI DELL'OFFERTA

L'obbligo di promuovere l'Offerta consegue al perfezionamento, avvenuto in data 1° luglio 2018, dell'operazione avente ad oggetto: (i) la fusione per incorporazione in ACSM-AGAM di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM S.p.A. ("ASPEM"), AEVV S.p.A. ("AEVV") e Lario Reti Gas S.r.l. (la "Fusione") e (ii) la scissione parziale di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM avente ad oggetto il ramo d'azienda costituito dai clienti energia localizzati nella provincia di Varese (la "Scissione"), unitamente a un aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio di Fusione e di Scissione, per Euro 120.724.700, mediante emissione di complessive 120.724.700 azioni ordinarie.

In particolare:

- (i) in data 23 gennaio 2018, A2A, ASPEM, AEVV, ACSM-AGAM e LRH hanno sottoscritto un accordo quadro avente ad oggetto un comune progetto di sviluppo concentrato nella Lombardia settentrionale, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro *brand* e del loro attuale presidio territoriale – all'attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative, tramite un'aggregazione industriale e societaria (il "Progetto di Aggregazione"), da attuarsi sulla base di diversi passaggi, tra cui, la Fusione e la Scissione (l'"Accordo Quadro");
- (ii) in data 12 marzo 2018, i Comuni hanno aderito all'Accordo Quadro accettando incondizionatamente tutte le previsioni previste nello stesso;
- (iii) in data 30 marzo 2018, A2A, LRH e i Comuni, hanno sottoscritto un patto parasociale avente ad oggetto, tra l'altro, (a) i rispettivi diritti ed obblighi in qualità di soci di ACSM-AGAM, (b) la distribuzione di dividendi minimi, (c) le conseguenze nel caso di cambio di controllo dell'azionariato di A2A, (d) specifici limiti alla circolazione delle partecipazioni nell'Emittente, nonché (e) la durata del patto parasociale ed i relativi termini e condizioni di rinnovo (il "Patto Parasociale"). Il Patto Parasociale è stato comunicato alla Consob e reso noto al mercato ai sensi dell'art. 122 del TUF;
- (iv) in data 1 luglio 2018, si è verificata l'efficacia della Fusione e della Scissione.

2. ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

2.1 Gli Offerenti e soggetti controllanti

Gli Offerenti sono A2A e LRH.

- (i) A2A è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Via Lamarmora 230, 25124, Brescia, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al numero REA BS-493995, Codice Fiscale e Partiva IVA 11957540153.

Alla data del presente Comunicato, le azioni di A2A sono quotate sul MTA e sulla base delle risultanze del sito della CONSOB, in virtù delle comunicazioni ricevute ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 2, del TUF, alla data del presente Comunicato, gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale sono i seguenti: 25,0000001% Comune di Milano; 25,0000001% Comune di Brescia.

Alla data del presente Comunicato, nessun azionista detiene il controllo di A2A ai sensi dell'art. 93 del TUF.

- (ii) LRH è una società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Via Fiandra 13, 23900, Lecco, iscritta al Registro delle Imprese di Lecco al numero REA-LC307531, Codice Fiscale e Partiva IVA 03119540130.

Gli azionisti che detengono, alla data odierna, partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale sono i seguenti: 23,39% Comune di Lecco; 6,99% Comune di Valmadrera; 6,88% Comune di Galbiate; 6,61% Comune di Mandello del Lario.

Alla data del presente Comunicato, nessun azionista detiene il controllo di LRH ai sensi dell'art. 93 del TUF.

2.2 Persone che agiscono di concerto con gli Offerenti

Il Comune di Como, il Comune di Monza, il Comune di Sondrio e il Comune di Varese, che detengono in ACSM-AGAM una partecipazione pari a, rispettivamente, 9,61%, 10,53%, 3,30% e 1,29%, sono da considerarsi persone che agiscono di concerto con gli Offerenti ai sensi dell'art. 101-bis, paragrafo 4-bis, lettera a), del TUF, in quanto hanno sottoscritto, unitamente agli Offerenti, il Patto Parasociale.

Ad ogni modo, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Quadro, l'obbligo solidale di promuovere l'Offerta gravante sugli Offerenti e sulle Persone che Agiscono di Concerto, ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF, sarà adempiuto dagli Offerenti. Pertanto, gli Offerenti saranno i soli soggetti a rendersi acquirenti delle Azioni oggetto dell'Offerta, portate in adesione alla stessa, e ad assumere obblighi e responsabilità connessi.

2.3 Emittente

L'Emittente è ACSM AGAM S.p.A., una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via Canova n. 3, Monza (MB), iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 95012280137, Codice Fiscale n. 95012280137 e Partiva Iva 01978800132.

Ai sensi dell'art. 4 dello statuto sociale, la durata dell'Emittente è fissata al 30 giugno 2048, salvo proroga tramite delibera dell'assemblea degli azionisti.

Alla data del presente Comunicato, il capitale sociale dell'Emittente è pari a Euro 197.343.805 (centonovantasettemilionitrecentoquarantatre milaottocentocinque), suddiviso in 197.343.805 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

Le azioni dell'Emittente sono quotate sul MTA dal 1999 e sono in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 83-bis del TUF.

Come sopra menzionato, alla data del presente Comunicato, gli Offerenti, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, detengono direttamente n. 171.078.926 azioni ordinarie di ACSM-AGAM, pari al 86,69% del capitale sociale di ACSM-AGAM.

Sulla base delle risultanze del sito della CONSOB, in virtù dei comunicati ricevuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 2, del TUF, alla data del presente Comunicato, gli azionisti che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale

dell'Emittente, oltre agli Offerenti, sono elencati a seguire:

Dichiarante ovvero soggetto posto al vertice della catena partecipativa	Azionista Diretto		Quota % su capitale votante				Quota % su capitale ordinario			
	Denominazione	Titolo di possesso	Quota %	Di cui senza voto			Quota %	Di cui senza voto		
				Quota %	Il voto spetta a			Quota %	Il voto spetta a	
					Soggetto	Quota %			Soggetto	Quota %
Comune di Monza	Comune di Monza	Proprietà	10,53				10,53			
Comune di Como	Comune di Como	Proprietà	9,61				9,61			

Si precisa, inoltre, che l'Emittente non detiene azioni proprie.

2.4 Categorie e quantitativo dei titoli oggetto dell'Offerta

L'Offerta ha ad oggetto n. 197.343.805 Azioni, rappresentanti la totalità delle azioni di ACSM-AGAM emesse alla data del presente Comunicato, dedotte n. 171.078.926 azioni ordinarie di ACSM-AGAM attualmente detenute direttamente dagli Offerenti e dalle Persone che Agiscono di Concerto, pari al 86,69%% del capitale sociale dell'Emittente, alla data del presente Comunicato.

Non risultano emesse azioni di categoria diversa rispetto a quelle ordinarie.

L'Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili in azioni, né sussiste alcun impegno per l'emissione di obbligazioni convertibili o alcuna delega che attribuisca al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente il potere di deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni.

Durante il Periodo di Adesione, (come definito nella Sezione 2.6 a seguire), come eventualmente riaperto ad esito della Riapertura dei Termini (come definita nella Sezione 2.6 a seguire) o prorogato, gli Offerenti si riservano il diritto di acquistare Azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta, nei limiti in cui ciò sia consentito dalla normativa applicabile. Eventuali acquisti compiuti al di fuori dell'Offerta saranno resi noti al mercato ai sensi dell'art. 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti.

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni.

2.5 Corrispettivo per Azione ed Esborso Massimo dell'Offerta

Gli Offerenti pagheranno a ciascun aderente all'Offerta un corrispettivo in contanti pari ad Euro 2,47 per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "Corrispettivo").

A2A e Lario Reti Holding si faranno carico del pagamento del Corrispettivo in misura pari, rispettivamente, al 73,41% e al 26,59%.

Il Corrispettivo corrisponde al valore attribuito ad un'azione ACSM-AGAM ai fini della determinazione del rapporto di cambio delle azioni/quote delle società partecipanti alla Fusione e alla Scissione (come comunicato tramite comunicato stampa, pubblicato il 16 maggio 2018, rispettivamente, da A2A e ACSM-AGAM sui loro rispettivi siti internet www.a2a.eu e www.acsm-agam.it).

Il controvalore massimo dell'Offerta, in caso di adesione totalitaria all'Offerta da parte di tutti i detentori delle Azioni, sarà pari ad Euro 64.874.251,13 (sessantaquattromilionioctocentoseventaquattromiladuecentocinquantuno/13) (l'«**Esborso Massimo**»), del quale una porzione pari a massimi Euro 47.624.187,75 (quarantasettemilioniseicentoventiquattromilacentoottantasette/75) sarà a carico di A2A e una porzione pari a massimi Euro 17.250.063,38 (diciassettemilioniduecentocinquantamilasessantatre/38) sarà a carico di LRH.

Gli Offerenti intendono far fronte alla copertura finanziaria dell'Esborso Massimo facendo ricorso a mezzi propri.

Il Corrispettivo deve intendersi al netto di bolli, ove dovuti, e di compensi, provvigioni e spese che rimarranno a carico degli Offerenti, mentre l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, ove dovuta, resterà a carico degli aderenti all'Offerta.

Trattandosi di un'offerta obbligatoria, il Corrispettivo è stato determinato in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 2 del TUF e corrisponde al prezzo più elevato pagato dagli Offerenti e dalle Persone che Agiscono di Concerto nei dodici mesi anteriori alla data del presente Comunicato per acquisti di azioni dell'Emittente.

In particolare, ai fini della determinazione del Corrispettivo si è fatto riferimento al valore unitario che, nell'ambito delle valutazioni effettuate alla data di approvazione dei progetti di Fusione e di Scissione da parte dei consigli di amministrazione delle società partecipanti alla Fusione e alla Scissione, è stato attribuito, ai fini della definizione del rapporto di cambio della Fusione e della Scissione, alle azioni ordinarie dell'Emittente, non avendo gli Offerenti effettuato altri acquisti di azioni negli ultimi 12 mesi.

Si precisa infine che, ad eccezione di quanto descritto nel Documento di Offerta, non sono stati sottoscritti ulteriori accordi, né sono stati pattuiti corrispettivi ulteriori anche in natura, che possano assumere rilevanza ai fini della determinazione del Corrispettivo.

2.6 Durata dell'Offerta e data di pagamento del Corrispettivo

Ai sensi dell'art. 40 del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione all'Offerta sarà concordato con Borsa Italiana tra un minimo di quindici (15) e un massimo di venticinque (25) giorni di borsa aperta (il «**Periodo di Adesione**»), salvo proroga o eventuale riapertura dei termini ai sensi dell'art. 40-bis del Regolamento Emittenti (la «**Riapertura dei Termini**»).

2.7 Condizioni di efficacia dell'Offerta

L'Offerta, in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUF, non è soggetta

ad alcuna condizione di efficacia.

In particolare, l'Offerta non è condizionata al raggiungimento di una soglia minima di adesioni ed è rivolta indistintamente e a parità di condizioni a tutti i titolari delle Azioni.

Non sussistono, inoltre, condizioni di efficacia dell'Offerta dettate dalla legge.

3. FINALITA' DELL'OFFERTA

3.1 Motivazione dell'Offerta e presupposti giuridici dell'Offerta

La promozione dell'Offerta si colloca all'interno del progetto delle società che hanno sottoscritto l'Accordo Quadro di un comune sviluppo concentrato nella Lombardia settentrionale, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro *brand* e del loro attuale presidio territoriale – all'attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative, tramite un'aggregazione industriale e societaria.

L'obbligo di procedere all'Offerta consegue al verificarsi dell'efficacia della Fusione e della Scissione, i.e. della fusione per incorporazione in ACSM-AGAM di A2A Idro4 S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV Energie S.r.l., ASPEM, AEVV e Lario Reti Gas S.r.l. e la scissione parziale di A2A Energia S.p.A. a beneficio di ACSM-AGAM avente ad oggetto il ramo d'azienda costituito dai clienti energia localizzati nella provincia di Varese.

In particolare, in seguito alle operazioni di Fusione e di Scissione e all'aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio di Fusione e di Scissione, sulla base dei relativi rapporti di cambio, gli Offerenti, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, sono venuti a detenere direttamente n. 171.078.926 azioni ordinarie di ACSM-AGAM, pari al 86,69% del capitale sociale di ACSM-AGAM, determinando l'obbligo di promuovere l'offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni dell'Emittente ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, comma 1 e 109 del TUF.

Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti, tale obbligo di promuovere l'Offerta sarebbe venuto meno qualora le delibere di Fusione e Scissione fossero state approvate dall'assemblea straordinaria di ACSM-AGAM senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, direttamente o indirettamente, azioni in misura superiore al 10% del capitale ordinario (quindi diversi da A2A, dal Comune di Monza e dal Comune di Como) (c.d. meccanismo del *whitewash*). Poiché la delibera assembleare del 16 maggio 2018, chiamata ad approvare le operazioni di Fusione e di Scissione, non è stata assunta con le maggioranze richieste dalla norma citata, non trova applicazione il predetto meccanismo di *whitewash*, e pertanto gli Offerenti e le Persone che Agiscono di Concerto sono solidalmente tenute a promuovere l'Offerta.

3.2 Revoca delle azioni dalla quotazione e possibili scenari dopo l'Offerta

L'Offerta non è finalizzata al *delisting* delle Azioni dell'Emittente.

Ove gli Offerenti, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, ad esito dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, venissero a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e degli acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come

eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, una partecipazione complessiva superiore al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, gli Offerenti dichiarano sin d'ora l'intenzione di ripristinare entro 90 giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle azioni dell'Emittente, secondo le modalità che verranno ritenute più opportune alla luce delle esigenze di mercato, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF.

Nel caso in cui, ad esito dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, gli Offerenti, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venissero a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta, degli acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, e dell'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art.108, comma 2, del TUF, una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, gli Offerenti adempiranno all'obbligo di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF.

Gli Offerenti dichiarano sin d'ora la propria volontà di non avvalersi del diritto di acquistare le restanti Azioni ai sensi dell'art. 111 del TUF.

L'Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l'obbligo di ripristinare il flottante ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF, ovvero dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF, nella comunicazione sui risultati dell'Offerta che sarà diffusa al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti (**"Avviso sui Risultati dell'Offerta"**).

L'Offerente comunicherà i risultati dell'Offerta nell'Avviso sui Risultati dell'Offerta.

4. MERCATI SUI QUALI È PROMESSA L'OFFERTA

L'Offerta è rivolta, indistintamente e a parità di condizioni, a tutti i titolari delle Azioni ed è esclusivamente promossa in Italia in quanto le Azioni sono quotate esclusivamente sul MTA.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, e in qualsiasi altro paese in cui tale diffusione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti o altri adempimenti da parte degli Offerenti (collettivamente, gli **"Altri Paesi"**), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che gli Offerenti emetteranno in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di

sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il Documento di Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento potrà essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni del diritto locale di detti paesi, ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti negli Altri Paesi potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendano aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

5. AUTORIZZAZIONI

La promozione dell'Offerta non è soggetta all'ottenimento di alcuna autorizzazione.

Poiché il Progetto di Aggregazione costituisce un'operazione di concentrazione ai sensi delle normative applicabili in materia di tutela della concorrenza e del mercato A2A ha effettuato la notifica del Progetto di Aggregazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e ha ottenuto l'autorizzazione in data 21 maggio 2018.

6. PARTECIPAZIONE

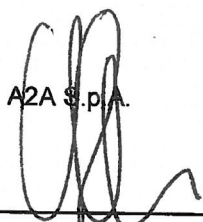
Alla data del presente Comunicato, gli Offerenti e le Persone che Agiscono di Concerto detengono direttamente n. 171.078.926 azioni, pari al 86,69% del capitale sociale di ACSM-AGAM.

Per completezza d'informazione, si segnala che l'Emittente non detiene azioni proprie alla data del presente Comunicato.

7. PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI STAMPA E DOCUMENTI RELATIVI ALL'OFFERTA

I comunicati stampa e gli avvisi relativi all'Offerta saranno pubblicati senza indugio sul sito dell'Emittente, all'indirizzo www.acsm-agam.it

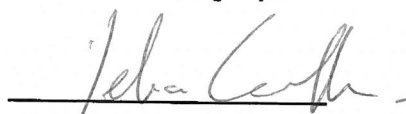
A2A S.p.A.



Giovanni Valotti

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Lario Reti Holding S.p.A.



Lelio Cavallier

Presidente del Consiglio di Amministrazione